



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1881

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a
spese dello Stato

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1881 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1881 | 4 |

1. DDL S. 1881 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1881
XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato

Iter

24 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1881

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 241 del 16 luglio 2020.

Classificazione TESEO

GRATUITO PATROCINIO

Articoli

LIMITI DI REDDITO A FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (Art.1), REDDITO FAMILIARE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 24 novembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1881

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1881

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PILLON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di fornire una sollecita risposta alla « ineludibile istanza di giustizia » affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 dell'11 luglio 2017, nonché di riconoscere alle famiglie numerose, nell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, quel « particolare riguardo » che l'articolo 31 della Costituzione riserva loro nelle agevolazioni. Il gratuito patrocinio per la difesa dei meno abbienti nei processi, con spese a carico dello Stato, è disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

L'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 stabilisce la soglia reddituale per l'ammissione al beneficio della gratuità della difesa, attualmente fissata in euro 11.493,82, ma salvo quanto previsto dall'articolo 92, « se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante ».

L'articolo 92 sopra citato si applica ai soli processi penali (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 19 novembre 2015) ed afferma che « Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari.....i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi ».

Dunque, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, la soglia reddituale di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non viene assolutamente elevata « per ognuno dei familiari conviventi » con l'istante.

Tuttavia, « Sebbene l'ontologica diversità dei singoli procedimenti possa giustificare discipline differenziate, tuttavia la necessità di una concreta valutazione delle condizioni economiche, da prendere in considerazione per la concessione del beneficio, rappresenta una ineludibile istanza di giustizia » e quindi, con riferimento al gratuito patrocinio nel processo civile, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 219 del 2017, è stata costretta a sollecitare « l'esigenza di un intervento normativo volto a sanare l'evidente inadeguatezza dell'attuale disciplina » che « considera in maniera unilaterale la composizione plurisoggettiva della famiglia, poiché attribuisce rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare (dovendosi computare, ai fini della determinazione della soglia di ammissione al beneficio, anche il reddito percepito dai componenti diversi dall'istante), mentre, senza una logica giustificazione, non viene in considerazione la simmetrica situazione di un reddito familiare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti ».

Inoltre, benché il sopra ricordato articolo 92 « intende agevolare la concessione del patrocinio a soggetti inseriti in nuclei familiari numerosi » (Cassazione civile, ordinanza n. 19295 del 2 agosto 2017) e nel solo processo penale, non è previsto alcun incremento aggiuntivo alla soglia reddituale di

accesso a partire dal terzo figlio in poi; non è previsto alcun « particolare riguardo alle famiglie numerose » (quelle « con 3 figli o più », secondo il Piano nazionale per la famiglia approvato il 7 giugno 2012 dal Consiglio dei ministri) di cui all'articolo 31 della Costituzione.

Invero, il reddito disponibile delle famiglie più numerose è - com'è ovvio - inversamente proporzionale alla numerosità della famiglia e non è un caso che i nuclei maggiormente esposti al rischio di povertà sono quelli con almeno tre figli, cioè le famiglie numerose di cui all'articolo 31 della Costituzione. Pertanto l'intervento normativo sollecitato dal Giudice delle leggi dovrà - comunque - non soltanto estendere l'applicazione dell'articolo 92 ai processi diversi da quelli penali, ma prevedere - per la difesa gratuita dei meno abbienti in tutti i processi - un incremento aggiuntivo alla soglia reddituale di ammissione, a partire dal terzo figlio in poi, in ossequio all'articolo 31 della Costituzione. Ciò anche al fine di evitare che le famiglie numerose (che dovrebbero essere agevolate) vengano invece discriminate soltanto perché costrette a guadagnare di più, per far fronte alle ovvie maggiori spese, che una prole più numerosa esige (articolo 30 della Costituzione).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« 2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il limite di reddito di cui al comma 1 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, con una ulteriore elevazione di euro 500 per ciascuno dei figli conviventi, a partire dal terzo incluso ».

2. L'articolo 92 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2001, è abrogato.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano inutilizzate a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle suddette risorse, come determinate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno d'imposta immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

